



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



L'Amministratore Unico

Deliberazione n° 31 del 27 GIU. 2017

Oggetto: ordine sgombero della casa di guardia/casello sita nel Comune di Sestu (CA) località Sant'Esu, affidato in gestione all'Ente acque della Sardegna per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

L'anno 2017 il giorno ventisette, del mese di giugno nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Prof. Giovanni Sistu, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 115 del 26.10.2015 Amministratore Unico dell'Ente, per un periodo di due anni con decorrenza dal 3 novembre 2015, su designazione della Giunta Regionale disposta con deliberazione n. 50/21 del 16.10.2015;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/36 del 30.05.2017 avente ad oggetto nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 24 del 16 maggio 2017 concernente l'approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di previsione di cassa 2017;

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;

Premesso

- che in data 16.08.2016, il personale dell'Ente addetto alla gestione e controllo del canale sud est/ secondo tronco, durante la normale attività di vigilanza e di ispezione presso la località Sant'Esu, nel Comune di Sestu, riscontrava che la casa di guardia in uso all'Ente per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, era stata abusivamente occupata da diversi adulti e minori, presumibilmente nomadi;

- che i predetti occupanti abusivi, dei quali non è stato possibile effettuare l'identificazione, sebbene invitati ad abbandonare il casello e resi edotti dei potenziali pericoli derivanti dalla struttura parzialmente fatiscente e pericolante dello stabile, non lasciavano l'immobile;

- che di conseguenza, nella stessa data del 16.08.2016 veniva dall'Ente presentata querela presso la locale Stazione Carabinieri di Sestu, al fine di denunciare l'abusiva occupazione dell'immobile, di rappresentare i potenziali pericoli per le persone e per la salute pubblica, e quindi di richiederne il rilascio immediato. La struttura, infatti, è pericolante con il tetto parzialmente crollato e il muro perimetrale che presenta numerose crepe strutturali;

Vista la nota Enas prot. 19783 del 25.08.2016, con la quale il Sindaco del Comune di Sestu ed altre autorità istituzionali, venivano informate della situazione creatasi presso il casello in parola e dei pericoli per la salute ed l'incolumità pubblica, come risulta dal contenuto della citata nota che si richiama integralmente e contestualmente venivano invitate ad adottare le necessarie misure;

Rilevato che a tutt'oggi permane immutato lo stato di occupazione dell'immobile - come anche evidenziato recentemente per le vie brevi dalla locale Polizia Municipale - con conseguente grave pericolo per l'incolumità degli occupanti e della salute pubblica;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 823, Il comma c.c.

DELIBERA

di ordinare, ai sensi dell'art. 823, Il comma, c.c. lo sgombero della casa di guardia in località Sant'Esu, Comune di Sestu, fatto salvo ogni diritto, azione, e ragione per gli eventuali danni arrecati;

di richiedere l'assistenza della competente Autorità di pubblica sicurezza per l'esecuzione del presente provvedimento di sgombero e di ogni altro atto fosse ritenuto necessario;

di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notifica medesima.

La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

L'AMMINISTRATORE UNICO

GIOVANNI SISTU



Il Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ING. FRANCO OLLARGIU

